Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 12 aprile 1963** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze *possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 12 APRILE 1963:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Leggi e decreti approvati dal Consiglio regionale e pubblicati nel « Bollettino ufficiale » della Regione nel 1° semestre dell'anno 1962.

(2801)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 448.

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Gran Bretagna sull'esenzione fiscale per i carburanti e i lubrificanti usati dalla Commissione del Commonwealth per le tombe di guerra effettuato a Roma il 17-20 aprile 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Gran Bretagna sull'esenzione fiscale per i carburanti e i lubrificanti usati dalla Commissione del Commonwealth per le tombe di guerra effettuato a Roma il 17-20 aprile 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'ultimo paragrafo delle Note di cui si compone l'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TAVIANI — TRABUCCHI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna sulla esenzione fiscale per i carburanti e i lubrificanti usati dalla Commissione del Commonwealth per le tombe di guerra (Roma, 17-20 aprile 1961).

BRITISH EMBASSY
ROME

Rome, April 17, 1961

Your Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement signed in Rome on the 27th of August, 1953, between the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, India and Pakistan (hereinafter referred to as the Commonwealth Governments) and the Government of the Italian Republic regarding British Commonwealth War Graves in Italian Territory. Under Article 2 of the said Agreement, the Government of the Italian Republic recognised the Imperial War Graves Commission (now known as the Commonwealth War Graves Commission) as the sole official organisation charged with the care of the Commonwealth Cemeteries, Graves and Memorials, and have accordingly granted it a number of rights and privileges.

On behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, acting with the consent and approval of the other Commonwealth Governments, I now have the honour to propose that the Commonwealth War Graves Commission shall be exempt from the payment of all dues and taxes, present and future, levied by the Italian Government on the fuels and lubricants used by the Commission in fulfilling its tasks under the above mentioned Agreement

The practical formalities for the implementation of the aforesaid exemption shall be agreed directly between the competent Italian authorities and the Commonwealth War Graves Commission.

If the above proposals are acceptable to the Government of the Italian Republic, I have the honour to suggest that the present Note and Your Excellency's reply in that sense should constitute an Agreement between the two Governments which shall enter into force on a date to be communicated to the United Kingdom Government by the Italian Government.

Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration.

ASHLEY CLARKE

His Excellency
On. Prof. Avv Antonio SEGNI
Minister of Foreign Affairs ROME

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 20 aprile 1961

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di segnare ricevuta della Nota in data 17 aprile 1961 di Vostra Eccellenza del seguente tenore:

« Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo firmato a Roma il 27 agosto 1953 fra il Governo della Repubblica Italiana e i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Canadà, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Unione del Sud Africa, dell'India e del Pakistan (qui appresso indicati come i Governi del Commonwealth) relativo alle tombe di guerra del Commonwealth britannico in territorio italiano.

Ai sensi dell'art 2 di tale Accordo, il Governo della Repubblica Italiana riconosceva la Commissione imperiale per le Tombe di Guerra (ora denominata Commissione del Commonwealth per le Tombe di Guerra) come la sola organizzazione ufficiale incaricata della cura dei Cimiteri, delle Tombe e dei Monumenti commemorativi del Commonwealth, per cui le accordava alcuni diritti e privilegi.

Ho, ora, l'onore di proporre a Vostra Eccellenza, a nome del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e agendo con il consenso e l'approvazione degli altri Governi del Commonwealth, che la Commissione del Commonwealth per le Tombe di Guerra sia esentata dal pagamento di tutte le imposte e tasse, presenti e future, fatte gravare dal Governo italiano sui carburanti e i lubrificanti usati dalla Commissione nello svolgimento delle proprie funzioni, quali risultano dal su menzionato Accordo.

Le modalità pratiche per l'applicazione di tale esenzione saranno concordate direttamente tra le competenti Autorità italiane e la Commissione del Commonwealth per le Tombe di Guerra.

Qualora le proposte che precedono fossero accettabili dal Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la Nota di risposta in tal senso di Vostra Eccellenza siano considerate un Accordo tra i due Governi, Accordo che entrerà in vigore alla data che il Governo italiano comunicherà al Governo del Regno Unito ».

Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano accetta le proposte sopraddette e concorda che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscano un Accordo fra i due Governi che entrerà in vigore alla data che sarà comunicata dal Governo italiano al Governo del Regno Unito.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza
Sir Ashley CLARKE
Ambasciatore di Gran Bretagna Roma

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 449.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con Memorandum e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con *Memorandum* e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — ANDREOTTI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei con Memorandum e Scambi di Note (Roma, 10 novembre 1960)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA RELATIVO AI SERVIZI AEREI.

Il *Governo della Repubblica Italiana* e il *Governo del Commonwealth d'Australia* (d'ora innanzi indicati come le « Parti contraenti »), desiderando concludere un Accordo relativo al trasporto aereo, convengono quanto segue:

Articolo 1

1) Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione per l'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

b) il termine « Autorità Aeronautiche » significa, nel caso del Commonwealth d'Australia, il « Director-General of Civil Aviation » o qualsiasi persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente svolte dal predetto direttore generale dell'Aviazione civile, o funzioni simili, e, nel caso dell'Italia, il « Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo) » o qualsiasi persona od ente autorizzati a svolgere ogni funzione attualmente assolta da tale Ministero, o funzioni simili;

c) il termine « impresa designata » significa l'impresa che le autorità aeronautiche di una Parte contraente abbiano designato, per iscritto, tramite i canali diplomatici, alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente quale impresa autorizzata ad esercire, in conformità dell'art. 5, servizi aerei internazionali, ai sensi dell'art. 3;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « impresa » e « scalo per scopi non di traffico » hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

2) L'Annesso al presente Accordo forma parte integrante dell'Accordo stesso e qualsiasi riferimento allo « Accordo » riguarderà anche l'Annesso, a meno che non sia previsto altrimenti.

Articolo 2

Nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei istituiti dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore nella forma attuale tra le Parti contraenti per la durata del presente Accordo, come se fossero parte integrante dell'Accordo stesso, a meno che entrambe le Parti contraenti non ratifichino una qualsiasi modifica alla Convenzione e tale modifica entri in vigore, nel qual caso la Convenzione così modificata continuerà ad avere vigore come dianzi previsto.

Articolo 3

Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di consentire all'impresa designata dell'altra Parte di istituire ed esercire servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso (d'ora innanzi rispettivamente indicati come « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

Articolo 4

1) I servizi convenuti sulle rotte specificate possono essere iniziati in ogni momento a scelta della Parte contraente alla quale tali diritti sono concessi in conformità di quanto disposto dall'art. 3 del presente Accordo, ma non prima che:

a) le autorità aeronautiche della Parte contraente alla quale sono stati concessi i diritti abbiano designato un impresa per quella rotta; e

b) le autorità aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti abbiano rilasciato la relativa autorizzazione d'esercizio all'impresa designata. L'autorizzazione, subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 2) del presente articolo e dell'art. 5, dovrà essere rilasciata senza indugio.

2) Si potrà richiedere all'impresa designata da una Parte contraente di dimostrare alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente che essa è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da dette Autorità all'esercizio di servizi aerei internazionali.

Articolo 5

1) Le autorità aeronautiche di una Parte contraente hanno il diritto di designare per iscritto, tramite i canali diplomatici, alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente un'impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2) Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare, di sospendere o di revocare la concessione ad un'impresa designata dalle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente dei diritti di cui all'art. 3, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora non sia provato che una parte sostanziale della proprietà di detta impresa e l'effettivo controllo di essa siano nelle mani della Parte contraente le cui autorità aeronautiche abbiano designato l'impresa o dei suoi cittadini.

3) Ciascuna Parte contraente ha il diritto di sospendere la concessione ad un'impresa designata dall'altra Parte contraente dei diritti di cui all'art. 3, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti quelle condizioni che riterrà necessarie in ogni caso in cui l'impresa venga meno all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo.

4) I diritti concessi in base a quanto disposto dai paragrafi 2) e 3) del presente articolo saranno esercitati da una Parte contraente soltanto dopo consultazione con l'altra Parte contraente a meno che l'immediata sospensione dei diritti o l'imposizione di condizioni non si renda necessaria al fine di prevenire ulteriori violazioni delle leggi e dei regolamenti alla prima Parte contraente summenzionata.

Articolo 6

Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godrà — durante l'esercizio d'un servizio convenuto su una rotta specificata — dei seguenti diritti:

a) di attraversare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente;

b) di farvi scalo per scopi non di traffico; e

c) di farvi scalo, nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso, allo scopo di imbarcare e sbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Articolo 7

1) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni di bordo e le provviste di bordo che si trovino a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente all'arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente o presi a bordo su tali aeromobili in detto territorio, adibiti all'uso esclusivo degli aeromobili stessi nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esentati dai diritti doganali, tasse di ispezione ed altri gravami similari, sotto osservanza delle formalità doganali dell'altra Parte contraente, anche se vengano usati o consumati da detti aeromobili durante i voli in detto territorio.

2) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni di bordo e le provviste di bordo che godono di esenzioni fiscali in base alle disposizioni del paragrafo 1), non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorità doganali dell'altra Parte contraente. Qualora ne venga consentito lo sbarco, dovranno rimanere soggetti alle disposizioni stabilite dalle predette autorità doganali.

3) Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte contraente nei servizi convenuti sulle rotte specificate per, da o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, saranno ammessi in detto territorio in esenzione temporanea di diritti doganali, diritti di ispezione ed altri gravami similari, sotto osservanza delle formalità doganali dell'altra Parte contraente.

Articolo 8

1) Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti godranno di eque e pari possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.

2) Nell'esercizio dei servizi convenuti l'impresa designata di ciascuna Parte contraente deve tenere presenti gli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte contraente in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce sulla totalità o su una parte delle stesse rotte.

3) I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle Parti contraenti saranno in stretto rapporto con le esigenze di trasporto del pubblico sulle rotte specificate. I servizi convenuti operati da una impresa designata dovranno avere come loro obiettivo principale quello di fornire una capacità adeguata alle esigenze di traffico proveniente dal o destinato al territorio della Parte contraente le cui autorità aeronautiche abbiano designato l'impresa. L'offerta di trasporto, sui servizi convenuti, del traffico proveniente da o destinato a territori di Stati diversi da quello le cui autorità aeronautiche abbiano designato l'impresa, dovrà essere effettuata in conformità con i principi generali, così che la capacità sia commisurata:

a) alle esigenze del traffico avente origine nel territorio della Parte contraente le cui autorità aeronautiche abbiano designato l'impresa o diretto a tale territorio;

b) alle esigenze del traffico della zona attraversata dall'impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali; e

c) alle esigenze d'esercizio dei servizi aerei a lungo percorso.

4) La capacità che potrà essere fornita in conformità con questo articolo dall'impresa designata di ciascuna delle Parti contraenti sui servizi convenuti sarà quella che sarà concordata tra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti prima dell'inizio, da parte dell'impresa designata interessata, di un servizio convenuto e di volta in volta a partire da quel momento.

Articolo 9

1) Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura ragionevole, prendendone in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, come il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (fra cui la velocità ed il comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi tratto di essa. Tali tariffe saranno stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2) Un accordo sulle tariffe sarà raggiunto, ove possibile, tra le imprese, seguendo la procedura fissata dalla I.A.T.A. In caso contrario, le tariffe relative a ciascuna delle rotte specificate saranno convenute tra le imprese designate. In ogni caso le tariffe saranno soggette all'approvazione delle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti.

3) Qualora le imprese designate non raggiungano un accordo sulle tariffe o se le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti non approvino le tariffe ad esse sottoposte in base a quanto disposto dal paragrafo 2) del presente articolo, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di raggiungere un accordo sulle tariffe medesime.

4) Se l'accordo di cui al paragrafo 3) non può essere raggiunto, la controversia sarà risolta in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo.

5) Nessuna nuova tariffa o tariffa modificata entrerà in vigore a meno che sia stata previamente approvata dalle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti o sia stata stabilita da un tribunale arbitrale in base a quanto disposto dall'articolo 13 del presente Accordo. In attesa della determinazione delle tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo saranno praticate le tariffe già in vigore.

Articolo 10

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno a richiesta delle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente quei dati statistici e quelle relazioni periodiche che possano essere ragionevolmente richiesti. Tali dati comprenderanno qualsiasi informazione necessaria per stabilire la quantità di traffico trasportata dall'impresa designata di una Parte contraente sui servizi convenuti da e per il territorio dell'altra Parte contraente nonchè l'origine e la destinazione di tale traffico.

Articolo 11

Il presente Accordo sarà registrato all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Articolo 12

1) Al fine di assicurare una stretta collaborazione in tutte le questioni attinenti all'osservanza del presente Accordo, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno a richiesta di una delle due Autorità.

2) Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare i termini del presente Accordo, essa può richiedere una consultazione da tenersi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti onde procedere all'esame della modifica proposta. La consultazione avrà inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora le suddette autorità concordino sulle modifiche da apportare all'Accordo, tali modifiche entreranno in vigore non appena saranno state confermate da uno scambio di note attraverso le vie diplomatiche. Si fa eccezione per le modifiche all'Annesso, le quali entreranno in vigore non appena confermate mediante uno scambio di lettere tra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

3) Se una convenzione multilaterale di carattere generale concernente il trasporto aereo entra in vigore per entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni della predetta convenzione.

Articolo 13

1) Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti contraenti debbono, in primo luogo, cercare di comporla mediante negoziati.

2) Se le Parti contraenti non riescono a conseguire un accordo mediante negoziati, la controversia, a richiesta di una delle Parti contraenti, può essere sottoposta per la decisione ad un tribunale di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna Parte contraente ed il terzo scelto dai due arbitri summenzionati. Ciascuna Parte contraente deve nominare un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data in cui una delle due Parti abbia ricevuto dall'altra una nota diplomatica richiedente l'arbitrato per la controversia, mentre il terzo arbitro sarà nominato entro un successivo periodo di sessanta giorni. Se una delle due Parti contraenti non nomina un arbitro entro il periodo prestabilito oppure se il terzo arbitro non viene designato entro il periodo stabilito, entrambe le Parti contraenti potranno richiedere al presidente del Consiglio dell'O.A.C.I. di designare uno o più arbitri a seconda dei casi.

3) Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa ai sensi del paragrafo 2) del presente articolo.

Articolo 14

Ciascuna delle Parti contraenti può in qualsiasi momento comunicare per iscritto all'altra Parte contraente l'intendimento di denunciare il presente Accordo. Copia di tale comunicazione sarà inviata contemporaneamente all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. Il presente Accordo cesserà di avere vigore dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che tale comunicazione non venga annullata in base ad accordo fra le Parti contraenti prima dello spirare di detto periodo. Qualora l'altra Parte contraente non accusi ricevuta, la comunicazione sarà considerata come pervenuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'O.A.C.I.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avrà notificato al Governo del Commonwealth d'Australia la ratifica dell'Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 novembre 1960 in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
CARLO RUSSO

Per il Governo del Commonwealth d'Australia
H. A. McCLURE SMITH

ANNESSO

1. Rotta che sarà esercita in entrambe le direzioni dall'impresa designata dall'Australia:

Australia via Nuova Guinea Olandese, Indonesia, Borneo Settentrionale, Sarawak e Brunei, Singapore, Malesia, Vietnam, Tailandia, Birmania, Ceylon, India, Pakistan, Afganistan, Kuwait, Bahrein, Iran, Iraq, Arabia Saudita, Repubblica Araba Unita (comprendente Siria ed Egitto), Israele, Libano, Cipro, Turchia, Grecia, Malta per Roma ed oltre a Francoforte e Londra.

2. Rotta che sarà esercita in entrambe le direzioni dall'impresa designata dall'Italia:

Italia via Malta, Grecia, Turchia, Cipro, Libano, Israele, Repubblica Araba Unita (comprendente Siria ed Egitto), Arabia Saudita, Iraq, Iran, Bahrein, Kuwait, Afganistan, Pakistan, India, Ceylon, Birmania, Tailandia, Vietnam, Malesia, Singapore, Borneo Settentrionale, Sarawak e Brunei, Indonesia, Nuova Guinea Olandese a Sidney-Melbourne.

3. E' in facoltà dell'impresa designata interessata di omettere i punti situati su una qualsiasi delle suddette rotte in uno od in tutti i voli, purchè un servizio convenuto abbia il suo punto di partenza o terminale nel territorio della Parte contraente che designa l'impresa.

MEMORANDUM

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Commonwealth d'Australia, concordano quanto segue:

— Fino alla data in cui l'impresa designata italiana non avrà iniziato ad operare i servizi convenuti in conformità con l'Accordo firmato oggi, l'impresa designata australiana continuerà ad operare i tre voli settimanali, su ciascuna direzione, con aeromobili Boeing 707-138, che la Quantas sta attualmente operando;

— Allorchè l'impresa designata italiana sarà pronta ad operare in base all'Accordo, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti dovranno accordarsi in merito alla capacità da offrirsi;

— Le dette autorità dovranno inoltre accordarsi sulla ripartizione di tale capacità fra le rispettive imprese designate.

Roma, 10 novembre 1960

Per il Governo della Repubblica Italiana
CARLO RUSSO

Per il Governo del Commonwealth d'Australia
H. A. McCLURE SMITH

Eccellenza,

ho preso atto della Sua richiesta di inclusione nella tabella delle rotte dei punti di Hong Kong e di Manila, come scali con diritti di traffico.

In relazione a tale richiesta sono lieto di informarLa che il Governo italiano concede tali diritti, il cui esercizio è, però, rinviato alla data nella quale il Governo italiano avrà ottenuto dai rispettivi Paesi interessati i diritti di traffico a favore delle linee aeree italiane sui detti scali per i propri servizi aerei verso l'Australia.

Verificandosi tale condizione, l'inclusione nella tabella delle rotte italiana ed australiana degli scali indicati sarà effettuata attraverso scambio di lettere fra le due autorità aeronautiche.

Coi sensi della mia più alta considerazione

Roma, 10 novembre 1960

CARLO RUSSO

A Sua Eccellenza il Signor H. A. McCLURE SMITH
Ambasciatore di Australia ROMA

Your Excellency,

I acknowledge receipt of your note of to day's date, which I am transcribing:

« I have noted your request as regards the inclusion of Hong Kong and Manila as traffic stops in the route schedules.

With reference to such request, I am pleased to inform you that the Italian Government grants such rights, the exercise of which is postponed to the date in which the Italian Government shall have obtained from the respective Contries concerned, traffic rights in favour of the Italian airlines at the said stops for its own air services to Australia. Upon the realization of such condition, the inclusion in the Italian air route Schedule and in the Australian air route Schedule of the above stops shall be effected through an exchange of letters between the two aeronautical authorities. »

I am happy to confirm that the contents thereof are accepted by the Australian Delegation.

With the expression of my highest consideration.

Rome, 10th November 1960

H. A. McCLURE SMITH

His Excellency CARLO RUSSO
Undersecretary of State Ministry of Foreign Affairs ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 450.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Firmano del comune di Premariacco (Udine).

N. 450. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 10 agosto 1962, integrato con dichiarazione e prospetto entrambi in data 30 agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Firmano del comune di Premariacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 13. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 451.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo al Villaggio del Pescatore, nel comune di Manfredonia (Foggia).

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 30 novembre 1961, integrato con due dichiarazioni dell'11 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo al Villaggio del Pescatore, nel comune di Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 12. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 452.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gerolamo Confessore e Dottore, sita in Genova-Quarto.

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gerolamo Confessore e Dottore, sita in Genova-Quarto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 10. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 453.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia Autonoma di San Prosdocimo V., in frazione Posta del comune di Lastebasse (Vicenza).

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 31 dicembre 1961, integrato con dichiarazione del 31 marzo 1962, relativo alla erezione della Curazia Autonoma di San Prosdocimo V., in frazione Posta del comune di Lastebasse (Vicenza) e ne viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Curazia.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 38. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 454.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Religiosa della Compagnia di Gesù, denominata « Istituto Massimiliano Massimo », con sede in Roma.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù, denominata « Istituto Massimiliano Massimo », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 11. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 455.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna di Lourdes, in località La Bianca del comune di Allumiere (Roma).

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 8 dicembre 1961, integrato con dichiarazione in data 5 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della Madonna di Lourdes, in località La Bianca del comune di Allumiere (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 40. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 456.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Rocco Confessore, in Dosoledo del comune di Comelico Superiore (Belluno).

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 28 marzo 1962, integrato con dichiarazione del 12 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Rocco Confessore, in Dosoledo del comune di Comelico Superiore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 35. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 457.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in frazione Erula del comune di Perfugas (Sassari).

N. 457. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ampurias e Tempio in data 2 luglio 1962, integrato con dichiarazione del 23 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in frazione Erula del comune di Perfugas (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 42. — Villa

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cisternino (Brindisi).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito delle elezioni del 6 novembre 1960, in seno al Consiglio comunale di Cisternino si formò una maggioranza forte di 17 consiglieri, sui 30 assegnati, che rese agevole la costituzione degli organi di amministrazione.

Senonchè, a circa un anno di distanza, contrasti sempre più vivi, di natura personale, tra il sindaco e tre assessori, cominciarono ad incrinare la compattezza di tale schieramento maggioritario, concretandosi infine, nel maggio del 1962, nelle dimissioni dei quattro predetti amministratori.

Dopo di chè, per la posizione negativa, di dissenso del proprio gruppo politico, assunta dal sindaco dimissionario e da due consiglieri di sua parte, con la sistematica assenza alle numerose sedute consiliari indette per la copertura delle cariche vacanti, riusciva sempre impossibile realizzare il « quorum » di presenti all'uopo richiesto dalla legge, avendo da ciò buon giuoco le manovre ostruzionistiche dei gruppi di opposizione che compatti abbandonavano, volta per volta, la aula consiliare.

Venivano, così, dichiarate deserte le adunanze del 4 agosto, del 6 settembre (subito dopo la presa d'atto delle dimissioni del sindaco) e quella del 17 dello stesso mese.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto di Brindisi, nell'imminenza della nuova riunione consiliare indetta per il 24 settembre, rivolgeva - agli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — formale diffida a tutti i consiglieri, richiamandoli all'osservanza dell'obbligo relativo alla integrazione della Giunta.

La seduta, però, si concludeva, ancora una volta, con un nulla di fatto per ciò che concerne l'elezione del sindaco, dato che i 15 consiglieri rimasti in aula, dopo l'allontanamento dell'opposizione, non erano in numero legale per provvedervi. Peraltro, essi, ritenevano di procedere alla nomina degli assessori, aggiornando poi la seduta al giorno 11 ottobre, nel quale — ripetendosi puntualmente l'assenza dei tre consiglieri di maggioranza dissidenti e la solita manovra dell'opposizione — veniva nuovamente a mancare il « quorum » necessario per l'elezione del sindaco.

Ritenuta l'opportunità, dinanzi alle gravi conseguenze derivanti dalla persistente violazione di un preciso obbligo di legge, di esperire un ultimo tentativo per una normale soluzione della crisi, il prefetto disponeva d'ufficio un'ulteriore convocazione del Consiglio comunale, per il 27 ottobre 1962, rivolgendo un nuovo e perentorio richiamo a tutti i consiglieri, agli effetti del citato art. 323.

Neppure tale estremo tentativo sortiva, però, effetto alcuno: dopo un dibattito che confermava l'assoluto irrigidimento delle posizioni assunte dai membri della maggioranza dissidenti e dall'opposizione, l'abbandono dell'aula da parte di alcuni consiglieri riduceva a 12 il numero dei presenti: non sufficiente, pertanto, ad integrare il « quorum » di cui all'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

In seguito a ciò, ritenuta la situazione dell'Amministrazione comunale di Cisternino ormai irrimediabilmente bloccata e non suscettibile di alcuna positiva evoluzione, il prefetto ha proposto lo scioglimento di quella rappresentanza consigliare, ai sensi del ripetuto art. 323.

Attesa la manifesta carenza del predetto Consiglio comunale — ad onta dei formali richiami del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale adempimento, di carattere obbligatorio, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 5 febbraio scorso.

Mi onoro, peranto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Cisternino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Nicola Padula, funzionario di prefettura.

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Cisternino si è dimostrato incapace, a causa degli insanabili contrasti interni, di eleggere un nuovo sindaco, dopo le dimissioni di quello in carica;

Rilevato che tale carenza di fronte ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione, ha determinato una situazione antigiuridica, pregiudizievole degli interessi dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza.

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 febbraio 1963,

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cisternino (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Padula è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

TAVIANI

(2611)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di Andria.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito delle elezioni del 10 giugno 1962, il Consiglio comunale di Andria — al quale sono assegnati, per legge, quaranta membri — risultò composto da eterogenei gruppi politici, singolarmente privi di una decisiva forza numerica, tra i quali apparve sin dal principio, assai difficile una intesa che consentisse la nomina del sindaco e della Giunta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 23 luglio 1962, nessuno dei consiglieri conseguì — sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio — la maggioranza di voti prescritta dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per la nomina del sindaco, mentre nella seduta di seconda convocazione, del 30 luglio successivo, non potè essere effettuata alcuna votazione, essendo venuto meno, per l'allontanamento di parte dei consiglieri al momento del voto, il « quorum » richiesto dal comma quarto del citato art. 5.

Dopo che un'ulteriore seduta, indetta per il 19 settembre, era risultata del pari infruttuosa, in quanto ritenuta dalla maggioranza dei presenti, dopo lunghe discussioni, non valida, il prefetto, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla perdu-

rante inosservanza di precisi obblighi di legge, dispose — con decreto del 16 ottobre, notificato a tutti i consiglieri — una nuova convocazione dell'Organo stesso, per la nomina del sindaco e della Giunta, con esplicito invito a provvedervi a scanso delle misure di rigore previste dalla legge.

Peraltro, anche tale seduta, fissata, in prima convocazione, per il 27 ottobre, aveva esito negativo, in quanto, sia nelle votazioni libere che nel ballottaggio, nessun candidato riportava la richiesta maggioranza di voti.

Per non lasciar nulla di intentato, essendosi, nel frattempo, delineata qualche prospettiva di favorevole soluzione della crisi, il prefetto, con decreto del 27 dicembre 1962, riuniva ancora di ufficio, in seconda convocazione, il Consiglio comunale, per l'8 gennaio 1963, rinnovando l'invito a provvedere all'elezione degli Organi.

Nella relativa seduta risultava eletto, a seguito di ballottaggio, il dott. Salvatore Chieppa, il quale, peraltro, faceva riserva di accettare il mandato.

Atteso il lungo tempo trascorso dalla data delle elezioni, il prefetto raccomandava una sollecita convocazione del Consiglio, per lo scioglimento dell'anzidetta riserva (dalla quale dipendeva il perfezionamento dell'elezione del sindaco) e per l'eventuale nomina degli assessori.

Senonchè, nella seduta che aveva luogo il 21 gennaio, il sindaco eletto dichiarava di rinunciare all'incarico e la vivace polemica che ne seguiva, tra i contrapposti gruppi consiliari, dimostrava, in modo palese e definitivo, la impossibilità di un'intesa per dar vita ad una efficiente amministrazione.

D'altra parte, essendosi con la rinuncia del sindaco, che impediva, ovviamente, di procedere alla nomina degli assessori, esaurito l'ordine del giorno della seduta, risultava illegittima, oltre che inutile e defatigatoria, la decisione presa dal presidente di «aggiornare» la seduta stessa al lunedì della settimana successiva.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita, allo stato delle cose, la prova dell'assoluta incapacità del Consiglio comunale di Andria di provvedere all'elezione del sindaco e della Giunta, ha rappresentato l'inderogabile necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio stesso — ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — disponendone, frattanto, la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Andria di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del civico Ente — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 26 febbraio u. s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Andria ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Ermete Cerza, vice prefetto.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Andria si è dimostrato incapace di costituire efficienti organi di amministrazione, omettendo così di ottemperare ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 febbraio 1963;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Andria è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Ermete Cerza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1963

SEGNI

TAVIANI

(2610)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1963.

Composizione del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1959, concernente la composizione del Collegio sindacale dello Ente;

Ritenuto che i componenti del predetto Collegio sindacale sono scaduti dalla carica per compiuto triennio e che occorre quindi procedere alla ricostituzione del Collegio medesimo;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) è composto come segue:

Marzano dott. Carlo, della Ragioneria generale dello Stato, presidente;

Baglio ing. Antonio, del Ministero dell'industria e commercio, sindaco effettivo;

Izzo dott. Italo, del Ministero delle partecipazioni statali, sindaco effettivo;

Ruggeri dott. rag. Sergio, sindaco effettivo;

Costa dott. avv. Paride, sindaco effettivo;

Patacchini dott. Sanzio, della Ragioneria generale dello Stato, sindaco supplente;

Telesca avv. Angiolo, del Ministero delle partecipazioni statali, sindaco supplente;

Parzini rag. Giuseppe, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 97

(2704)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1963.

Limite del valore dei premi relativi alle operazioni a premi ed elenco dei generi per i quali possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto l'art. 54 della citata legge, il quale al comma *b)* prevede la possibilità di escludere, dai concorsi e dalle operazioni a premio, alcuni generi di largo consumo;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 585;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1963, nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

Possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per tutti i generi alimentari e di largo e popolare consumo ed in particolare per i seguenti:

carni (bovine, suine ed ovine) anche in scatola, pollame, uova, salumi, grassi alimentari, estratti alimentari e prodotti affini, conserve alimentari, latte, formaggi, farine di frumento e di granoturco, pane, paste alimentari, legumi, riso, caffè e surrogati di caffè, prodotti dolciari, zucchero, polveri per acqua da tavola, vini da pasto.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, non diretta ad incrementare la vendita di altri prodotti, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 246. — BAIOCCHI

(2619)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1963.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1961, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Sondrio presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Morciano dott. Armando, direttore dell'Ufficio del lavoro;

Russo dott. Carmelo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Martinelli geom. Leopoldo, rappresentante del Genio civile;

Vian ing. Enrico Antonio, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Pisanelli per. agr. Marcello, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bellotti Vittorio, Contini Natale, La Ragione Antonio, Marchesi Giovanni, De Bernardi Fermo, Mautone Raffaele e Conti cav. Gennaro, rappresentanti dei lavoratori;

Massera per. chimico Virginio, Andreani Mario, Panceri Giovanni e Maspes rag. Alfredo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Segattini dott. Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(2642)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Premiata latteria sociale », con sede in Genova-Pontedecimo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 6 agosto 1962, con il quale, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Premiata latteria sociale », con sede in Genova-Pontedecimo ed è stato nominato un commissario governativo nella persona dell'avv. Riccardo Viglione;

Considerato che durante la gestione commissariale non è stato possibile pervenire al risanamento della situazione economica dell'Ente;

Vista la relazione in data 6 marzo 1963 del commissario governativo, da cui risulta che le attività della Cooperativa non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola « Premiata latteria sociale » con sede in Genova-Pontedecimo, costituita in data 6 marzo 1932 per rogito Grasso, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e lo avv. Riccardo Viglione ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(2705)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1963.

Revoca di registrazione di presidio medico-chirurgico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 dicembre 1959, col quale venne registrato a tutti gli effetti di legge al n. 2768 il presidio medico-chirurgico denominato « Aminotriazolo SIPCAM » della ditta SIPCAM - Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura con sede in Milano;

Considerato che ulteriori studi e sperimentazioni hanno permesso di attribuire particolari proprietà cancerigene al principio attivo — aminotriazolo — suo fondamentale componente;

Ravvisata la necessità di non consentirne più l'uso per il citato motivo;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 e l'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3122;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Aminotriazolo SIPCAM » già registrato al n. 2768 in data 15 dicembre 1959 a nome della ditta SIPCAM, via Vigna n. 6, Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Milano è incaricato anche della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(2635)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 282, relativo alla fornitura di mobilio necessario per l'attrezzatura degli ospedali rurali di Kayanza e Chibitoke (Burundi).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », pubblica nel n. 49, del 27 marzo 1963, il bando di gara n. 282, relativo alla fornitura di mobilio necessario per l'attrezzatura degli ospedali rurali di Kayanza e Chibitoke. Luogo di consegna: Usumbura (Burundi). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per la sviluppo del PTOM) per un ammontare presunto di franchi burundi 480.000. Termine previsto per la consegna: 4 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil des Adjudications du Burundi a Usumbura (Burundi) prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 10 giugno 1963 alle ore 11 locali, nella sala di riunione del « Conseil des Adjudications du Gouvernement du Burundi - près du Ministère des Finances ».

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea ».

(2515)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 23 novembre 1960.

Il 20 marzo 1963, in base ad autorizzazione disposta con la legge 3 gennaio 1963, n. 37, è stato effettuato a Mogadiscio lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 23 novembre 1960.

In conformità dell'art. 6, il suddetto Accordo è entrato in vigore il 20 marzo 1963.

(2622)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Eraldo Scota, nato a Bologna il 21 giugno 1909, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze geologiche conseguito presso l'Università di Roma il 23 novembre 1938.

Se ne dà notizia, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2643)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.240.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2552)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.836.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2555)

Autorizzazione al comune di S. Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di S. Pier d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.645.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2554)

Autorizzazione al comune di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.467.466, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2556)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.261.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2557)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Staranzano (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.509.646, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2558)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Villesse (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.468.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2559)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Folignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2560)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Castignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2561)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2564)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2565)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Amandola (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2566)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963 il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2567)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2568)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2569)

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2570)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Carassai (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2571)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Falerone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2572)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno), viene atuorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2573)

Autorizzazione al comune di Moltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Moltignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2574)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Calangianus (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2596)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Giba (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 966.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2597)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Boroneddu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2598)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Norbello (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2599)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Neoneli (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.397.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2600)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Villamassargia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.929.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2601)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Tratalias (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2602)

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Domus de Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.616.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2603)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Carloforte (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2604)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Ghilarza (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.676.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2605)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Gesturi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2606)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Genuri (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2607)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Narcao (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2608)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi dell'11 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,13	621,14	621,15	621,15	621,12	—	621,15	621,10	621,15	621,12
$ Can.	576,46	576,60	577 —	576,875	575,50	—	577 —	576,35	576,40	577 —
Fr Sv.	143,50	143,50	143,52	143,485	143,50	—	143,47	143,50	143,51	143,50
Kr D.	90,02	90,01	90,03	90,03	90,05	—	90,03	90 —	90,03	90,02
Kr N.	87.01	87 —	87 —	87 —	87 —	—	87,01	86,975	87 —	87 —
Kr. Sv.	119.58	119.60	119,60	119,595	119,60	—	119,59	119,60	119,60	119,60
Fol.	172.88	172.89	172,92	172,91	172,80	—	172,90	172,875	172,90	172.88
Fr. B.	12.46	12.46	12,46	12,46375	12,4625	—	12,4610	12,45	12,46	12.46
Franco francese	126,76	126,77	126,78	126,77	126.80	—	126,765	126,75	126,76	126.75
Lst.	1740,05	1739.65	1739,65	1739,80	1739,25	—	1739,60	1739,90	1739,95	1739,80
Dm. occ.	155,61	155.52	155.58	155,575	155,55	—	155,575	155,575	155,62	155,54
Scell. Austr	24,04	24,05	24,04	24,04875	24 —	—	24,05	24,50	24,05	24,05
Escudo Port. . . .	21,68	21,68	21,705	21,69	21.70	—	21,6825	21,67	21,69	21,69

Media dei titoli dell'11 aprile 1963

Rendita 5 % 1935	108,775
Redimibile 3,50 % 1934	93.425
Id 3.50 % (Ricostruzione) . . .	89.20
Id. 5 % (Ricostruzione) . . .	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . .	99,785
Id. 5 % (Città di Trieste) .	101,15
Id. 5 % (Beni Esteri) .	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) . .	100,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) . .	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) .	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970) .	103,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971) .	103,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	102,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1963

1 Dollaro USA	621,15
1 Dollaro canadese . . .	576,937
1 Franco svizzero	143,477
1 Corona danese	90,03
1 Corona norvegese	87,005
1 Corona svedese	119,592
1 Fiorino olandese	172,905
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126 767
1 Lira sterlina	1739,70
1 Marco germanico	155,575
1 Scellino austriaco	24,049
1 Escudo Port.	21,686

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento di revoca	Note
1	Mondovì (Cuneo), via A. Diaz n. 13	Raineri Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche: Cobamin (sciroppo e supposte), Xanton (gocce e supposte)	Decreto n. 2961 del 9 giugno 1962	Trasferimento di azienda
2	Firenze, via Ponchielli n. 9	Istituto Farmochimico Arco	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2951 del 13 marzo 1962	—
3	Forlì, via Giordano Bruno n. 5	Croppi Carlo	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2964 del 9 giugno 1962	—
4	Genova, Ciazzo n. 2	Lab. Chim. Farmaceutici Arduin	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 2974 del 25 giugno 1962	—
5	Genova, via Luigi Arnaldo Vassallo n. 7	Best - Biologici specialità terapeutiche	Specialità medicinali chimiche in: compresse, sciroppi, fiale, supposte e pomate	Decreto n. 3018 del 5 dicembre 1962	—
6	Lucca, via Mordini n. 90	Laboratori del Sedipnol	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3010 del 24 novembre 1962	—
7	Milano, via Argentia n. 10	Istituto Farmacologico Buon Pastore	Specialità medicinali biologiche: Antemestril (compresse), Mesperilone (compresse e supposte)	Decreto n. 2976 del 5 luglio 1962	—
8	Milano, via Bellotti n. 8	Farmacotecnica Italiana	Specialità medicinali chimiche in: fiale, soluzioni in genere e polveri	Decreto n. 2947 del 13 marzo 1962	—
9	Padova, via Domenico Vandelli n. 7	Laboratorio Farmaceutico Giuseppe Simoni	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2992 del 13 settembre 1962	—
10	Palermo, via Villareale n. 63	Laboratorio Farmaco-terapico C.P.C. di Girolamo Pirrone	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2930 del 27 gennaio 1962	—
11	Pesaro, via Sabbatini n. 13	Stabilimento Farmaceutico O. Ruggeri	Specialità medicinale chimica «Gocce Ruggeri»	Decreto n. 2927 del 9 febbraio 1962	—
12	Roma, via Tarvisio n. 2	Farminter	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2942 del 22 febbraio 1962	—
13	Roma, via Andrea Cesalpino n. 1-*b*	Radiumfarm	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3021 del 20 dicembre 1962	—
14	Pesaro, via Campaldino n. 16	Fabbrica italiana articoli terapeutici	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 2975 del 6 luglio 1962	—
15	Roma, via Clivo del Monte del Gallo n. 34-*b*	In-Spe-Me - Industria Specialità Medicinali	Specialità medicinale chimica «Moracillin»	Decreto n. 2989 del 22 agosto 1962	—
16	Torino, via La Loggia n. 38	Laboratorio Farmaco-Biologici Gervino	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3001 del 9 ottobre 1962	—
17	Poirino (Torino), via Amaretti n. 4	Farmacia dott. Ludovico Simone	Specialità medicinale chimica «Antinevralgina»	Decreto n. 3006 del 7 novembre 1962	—
18	Trieste, via Colautti n. 6	Allen & Hamburys	Insulina	Decreto n. 3008 del 19 novembre 1962	—
19	Trieste, via Colautti n. 6	Importex Chimici Farmaceutici	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 2936 del 9 febbraio 1962	—
20	Trieste, via Colautti n. 6	Importex Chimici Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2955 del 29 maggio 1952	—

(1677)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a posti di preside di Liceo classico e scientifico e di istituto magistrale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303;
Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;
Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a centoquarantatre posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale così distinti:

Licei classici . . . . posti N. 59
Licei scientifici . . . . » » 40
Istituti magistrali . . . . » » 44

Art. 2.

A ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea, che alla data di scadenza del termine, fissato dall'art. 5 del presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione, abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengono ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola o che, per essere stati nominati in base a concorso unico valevole per più tipi di scuola, abbiano conservato titolo al passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo di istituto.

Limitatamente al concorso a posti di preside di istituto magistrale sono ammessi anche i professori ordinari, che, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma, siano provvisti, in vece della laurea, di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero.

A norma dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, ai fini dell'ammissione ai concorsi indetti col presente decreto non è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'ammissione nei ruoli ordinari.

Si richiamano, per quanto concerne l'idoneità fisica degli aspiranti all'ufficio di preside, le norme che regolano l'ammissione a impieghi pubblici, ivi compresa quella dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che — avendo vinto il concorso a posti di preside indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1959 — hanno rinunziato alla nomina o ne sono stati dichiarati decaduti.

Art. 3.

Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, nei licei scentifici e negli istituti magistrali sono ammessi — per un quinto dei posti — i presidi titolari di scuola media che abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo dei presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Entro lo stesso limite di un quinto dei posti sono anche ammessi ai concorsi a posti di preside nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali i presidi titolari di scuola media che alla data del 2 agosto 1947 avevano i requisiti di promovibilità previsti dall'art. 64 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e cioè avevano almeno quattro anni di permanenza nel ruolo dei presidi di seconda categoria ed inoltre o avevano conseguito l'idoneità in un concorso per esami per una delle cattedre degli istituti di secondo grado o avevano insegnato negli istituti medesimi.

Art. 4.

Sono valutati ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli, i seguenti titoli

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta di liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 5.

La domanda di partecipazione a ciascuno dei tre concorsi, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 6, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione classica — Ufficio concorsi a posti di preside, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

I candidati ammessi ai concorsi e chiamati a sostenere la prova d'esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova d'esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati; in tale caso la Commissione qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 6.

Nella domanda per l'ammissione ai concorsi, redatta su carta legale da L. 200, gli aspiranti indicheranno:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'Istituto o Ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedra, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Per la partecipazione ai concorsi relativi ai diversi tipi di istituto (liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale) debbono essere presentate domande separate, facendo riferimento alla documentazione allegata ad una di esse.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale da L. 200 per il primo foglio e di L. 100 per ogni foglio successivo, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestanti il possesso dei requisiti di servizio « effettivamente prestato nella scuola » necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero (limitatamente ai candidati di cui all'art. 3 del presente decreto);

6) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, debbono essere adeguatamente documentati. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri o Uffici, tranne che per i candidati i quali hanno partecipato a precedenti analoghi concorsi e non ne hanno ottenuto ancora la restituzione.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o qualora abbiano sostenuta la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi.

Art. 7.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria, fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o non raggiungeranno la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1963
Registro n. 24 Bilancio istruz. pubblica, foglio n. 49

(2624)

Concorso, per titoli ed esame, al posto di direttrice nell'Educandato femminile dello Stato, di Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riodinamento degli educandati femminili dello Stato;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, concernente norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, con norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme; modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Vista la deliberazione, in data 8 giugno 1962, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Educandato femminile dello Stato di Milano ha proposto che sia bandito un pubblico concorso per la nomina della direttrice dell'educandato stesso;

Considerato, che per gli effetti di cui all'art. 12 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che nell'educandato di cui sopra è vacante il posto di vice direttrice;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esame a un posto di direttrice nell'Educandato femminile dello Stato di Milano, riservato alle donne. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo seguente.

Art. 2.

Requisiti

Coloro che intendano partecipare al concorso devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non superiore agli anni 50 (art. 26 regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312).

3) titolo di studio: laurea o diploma di istituto superiore di magistero (ad esclusione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari), o iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio conseguita sulla base di una laurea;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o che siano decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (art. 2 e 128 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano dipendenti civili dello Stato, di ruolo o di ruolo aggiunto (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono prestare domanda di ammissione, redatta su carta legale da L. 200, al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale — Div. V. La domanda deve pervenire al Ministero entro quaranta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda le aspiranti devono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il titolo di studio posseduto, l'anno del suo conseguimento e l'Istituto presso il quale è stato conseguito, o gli estremi della iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio (conseguita sulla base di laurea);

i servizi prestati eventualmente presso pubbliche Amministrazioni (da indicarsi) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere state destituite o dispensate dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o dichiarate decadute dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

eventualmente i titoli che danno diritto ad esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

il proprio domicilio e recapito (la candidata dovrà comunicare le eventuali successive variazioni);

l'elenco dei titoli di merito eventualmente allegati alla domanda.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma della concorrente, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione delle domande e dei documenti che siano formalmente imperfetti.

Le aspiranti possono allegare alla domanda la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti e che esse ritengano di produrre nel proprio interesse per la valutazione del punteggio ai fini previsti dall'art. 5. Detta documentazione può tuttavia, essere presentata anche separatamente alla domanda, purchè pervenga al Ministero entro il termine di quaranta giorni prescritto dal primo comma del presente articolo.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, fatta eccezione per quelli che si riferiscono a pubblicazioni.

Non saranno valutati i titoli non documentati, o documentati dopo la scadenza del termine qui sopra indicato, non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati a questo Ministero per altro fine.

Art. 4.

Esclusione dal concorso Irricevibilità delle domande

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta la esclusione dal concorso delle concorrenti che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarate irricevibili le domande e i documenti di cui allo art. 3 che perverranno a questo Ministero oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Prova di esame Titoli Proclamazione della vincitrice e delle idonee

Il concorso consiste:

a) in una prova di esame (colloquio) diretta a saggiare la cultura della candidata, la sua competenza nel governo degli Istituti di educazione i suoi principi pedagogici e la sua conoscenza dell'attività dello Stato in materia di esecuzione;

b) nella valutazione dei titoli di merito posseduti dalla candidata e da essa documentati ai sensi dell'art. 3.

Alla valutazione del colloquio sono assegnati 30 punti;

Alla valutazione dei titoli sono assegnati 60 punti;

La votazione complessiva si esprime in novantesimi ed è stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio con il punteggio ottenuto per i titoli.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso e saranno dichiarate la vincitrice e le idonee.

Per conseguire l'idoneità occorre aver superato la prova di esame con almeno 21 punti su trenta.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la comunicazione del diario della prova di esame e per gli altri adempimenti ad esse inerenti si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Commissione giudicatrice: composizione e adempimenti

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con separato decreto, provvederà, in seduta preliminare, a fissare i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nei limiti del punteggio complessivo ad essi attribuibile ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Presentazione dei documenti da parte delle concorrenti che abbiano superato la prova orale

Le concorrenti che abbiano superato la prova di esame debbono produrre direttamente a questo Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina, a parità di merito, qualora appartengano a una delle categorie contemplate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, o a categorie a queste equiparate. Detti documenti devono essere redatti in competente carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra e sono esenti da legalizzazioni.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti imperfetti.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte della concorrente dichiarata vincitrice

La concorrente dichiarata vincitrice dovrà produrre, direttamente a questo Ministero, entro quaranta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i seguenti documenti, in regolare carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica del titolo di studio (qualora non l'abbia già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio riservato ai titoli);

d) certificato attestante che la candidata gode dei diritti politici, ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte delle candidate coniugate con o senza prole o vedove con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico condotto o da un ufficiale sanitario, contenente l'attestazione dell'avvenuto accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) eventualmente, il documento o i documenti comprovanti il diritto della candidata a deroga al limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella dell'apposita comunicazione sopra citata.

Il personale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare nel termine di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio; il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti;

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti per altro fine, a questa Amministrazione od a quelli prodotti ad altra Amministrazione. Tuttavia il personale di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio negli educandati femminili statali potrà fare riferimento, per quanto riguarda il titolo di studio, alla documentazione acquisita nel proprio fascicolo personale.

I documenti di cui al presente articolo sono esenti da legalizzazione.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Decadenza

Decadono dagli effetti del concorso coloro che non presentino, entro i termini stabiliti dall'art. 8, la documentazione prevista dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), o non restituiscano entro il termine assegnato, i documenti loro inviati per la regolarizzazione.

Art. 10.

Nomina in prova

La vincitrice del concorso consegue la nomina a direttrice in prova dell'Educandato femminile statale di Milano.

Durante tale periodo compete all'interessata lo stipendio iniziale di lire 1.740.000 annue lorde, oltre agli altri assegni previsti dalla legge.

Art. 11.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono, le disposizioni dei decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle particolari dei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Registro n. 14, *foglio n.* 102

(2449)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità è disponibile, nella qualifica di vice ragioniere, un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova (coeff. 202) nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

I vincitori saranno destinati presso gli uffici periferici (esclusi quelli del Lazio, della Campania e della Sicilia); essi potranno essere trasferiti altrove, salvo diverso apprezzamento dell'Amministrazione, soltanto dopo avervi prestato servizio per almeno tre anni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere o perito commerciale;

b) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego.

Al concorso in questione è applicabile il quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, nel termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, in caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età, dichiareranno, invece, se siano incorsi, o meno, in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) se abbiano riportato, o meno, condanne penali (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il possesso del titolo di studio richiesto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) le lingue estere nonchè le eventuali prove pratiche facoltative prescelte;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda o dei documenti.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

b) da due professori, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie su cui vertono gli esami;

c) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati, nonchè per le eventuali prove facoltative.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte, una prova orale, nonchè prove facoltative, orali e pratiche, secondo il programma allegato al presente decreto e che di esso fa parte integrante.

Per lo svolgimento delle prove di osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e quello ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per i candidati invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati nei precedenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siani stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto, dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da L. 200, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico;

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attesare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministero, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice ragioniere in prova, nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di vice ragioniere, nonchè le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Spetta, inoltre, ad essi, il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1963
Registro n. 3, *foglio n.* 118. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consta di due prove scritte, di una prova orale e di prove facoltative, orali e pratiche.

Prove scritte:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) ragioneria pubblica e privata; computisteria.

Prova orale:

a) materie delle prove scritte;
b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
c) nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
d) elementi di diritto civile: libro III (della proprietà), libro IV (delle obbligazioni), libro V (del lavoro) del Codice civile;
e) nozioni sulle leggi cambiaria e fallimentare;
f) nozioni sulla organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità.

Prove orali facoltative:

a) lingue estere facoltative: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo;
b) elementi di statistica.

Prove pratiche facoltative:

1) calcolo meccanico;
2) dattilografia.

(Schema della domanda da inviarsi
in carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi - EUR — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 27 settembre 1962.

Fa presente (se ha superato i 32 anni) di avere diritto all'aumento del limite di età, perchè . . . .

Il sottoscritto dichiara:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione, indicarne i motivi);
3) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale);
4) di aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale in data . . . . presso l'Istituto . . . .;
5) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;
6) di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario, indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti di impiego);
7) di voler sostenere le prove facoltative di . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Firma . . . .

(1760)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Comunicato relativo al concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo, bandito con decreto n. 58256 del 23 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 9 aprile 1962 non ha proceduto all'aggiudicazione dell'opera poichè l'unico concorrente non ha ottemperato alle disposizioni contenute nell'art. 3 del bando di concorso in argomento.

(2038)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di prima classe vacante nella provincia di Teramo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Teramo;

Visto il decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851, ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nella provincia di Teramo, nell'ordine appresso indicato:

1. Cappelletti dott. Rocco	punti	83,27	su 132
2. Vucusa dott Riccardo	»	83,09	»
3. Gaetti dott. Giuseppe	»	81,95	»
4. De Palo dott. Vittorio (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	81,50	»
5. Garzi dott. Mariano	»	81,50	»
6. Pianigiani dott. Quintilio	»	80,68	»
7. Rianò dott. Enrico	»	79,68	»
8. Succi Cimentini dott. Flobert	»	78,59	»
9. Calabro Vincenzo	»	78 —	»
10. Aniceti dott. Dante (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	77,59	»
11. Martegani dott. Aldo	»	77,59	»
12. Zaffarano dott. Michele	»	77,31	»
13. Campanelli dott. Giovanni	»	77,09	»
14. Montanaro dott. Pierino	»	76,81	»
15. Giambitto dott. Giuseppe	»	75,86	»
16. Cirelli dott. Giuseppe	»	75,36	»
17. Veneroso dott. Giuseppe	»	74,77	»
18. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	74,72	»
19. Panza dott. Filomeno Fiore	»	74,68	»
20. Rago dott. Riccardo	»	74,54	»
21. Tossi dott. Carlo	»	73,13	»
22. Pasqualis dott. Marcello	»	72,09	»
23. Bonasia dott. Michele	»	71,50	»
24. Mangano dott. Gaetano	»	70,81	»
25. Molinari dott. Lodovico	»	70,60	»
26. Di Santo dott. Angelo	»	69 —	»
27. Silvano dott. Guido	»	68,27	»
28. Aiello dott. Salvatore	»	67,63	»
29. Nobile Cosimo	»	67,50	»
30. Lauria dott. Giuseppe	»	66,68	»
31. De Vita dott. Attilio	»	61,86	»
32. Napolino dott. Francesco	»	61,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(2646)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 284 in data 6 febbraio 1963, con il quale al dott. Cossetta Luigi veniva assegnata la condotta medica di Montemagno;

Visto il telegramma del sindaco di Montemagno in data 1° aprile 1963, con il quale detto sindaco ha comunicato che il predetto sanitario ha rinunciato alla condotta medica di quel Comune;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del concorrente che segue immediatamente nella graduatoria ed ha indicato la sede di Montemagno in ordine di preferenza;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Galeazzi Caterino è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Montemagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Asti, addì 3 aprile 1963

Il medico provinciale: CERRITO

(2617)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 202 in data 20 aprile 1962, col quale venne bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla stessa Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in oggetto:

1. Grazzini Eugenio	Punti	61,807
2. Mariotti Franco	»	59,883
3. Carmignani Aldo	»	48,827
4. Papani Prospero	»	46,776
5. Dotti Mario	»	46,364
6. Battani Luciano	»	44,718
7. Pinnavaia Biagio	»	44,601
8. Borri Mario	»	44,512
9. Grimaldi Armando	»	44,011
10. Gamucci Sergio	»	43,398
11. Pesce Mario	»	43,139
12. Pelli Piero	»	43,114
13. Sotgiu Flavio	»	43,050
14. Fieri Pier Giorgio	»	42,772
15. Sequi Carlo	»	41,125
16. Ciampaolini Mario	»	40,926
17. Maffei Carlo	»	39,318
18. Andrei Carlo	»	39,153
19. Matti Carlo	»	38,398
20. Riccucci Giuliano	»	38 —

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Pistoia, dell'Ufficio del medico provinciale di Pistoia e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 28 marzo 1963

Il medico provinciale: PODESTÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102 in data 20 aprile 1962, col quale venne bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1135 in data odierna col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

a) il dott. Grazzini Eugenio è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede della condotta di Agliana;

b) il dott. Carmignani Aldo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la condotta di Piteglio.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del medico provinciale di Pistoia nonchè dei comuni di Agliana e di Piteglio.

Pistoia, addì 28 marzo 1963

Il medico provinciale: PODESTÀ

(2386)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 609/MP, in data 5 febbraio 1963, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte mediche di Benetutti e Putifigari;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte, ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 608/MP, del 5 febbraio 1963;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1. Sini Antonio: Benetutti;
2. Satta Silvio: Putifigari.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 2 aprile 1963

Il medico provinciale: FADDA

(2616)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 885 in data 11 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1963;

Considerato che in detto decreto, per mero errore di trascrizione, è stato omesso il nominativo della ostetrica condotta che dovrà far parte della Commissione giudicatrice;

Ritenuto necessario provvedere all'integrazione del decreto in argomento;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1961, è così costituita:

Presidente:

D'Amelio comm. dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:

Tedeschi comm. dott. Vincenzo, ispettore generale medico;

Cassano prof. dott. Francesco, primario ostetrico dell'Ospedale di Lucca;

Manfredi dott. Egidio, specialista in ostetricia e ginecologia;

Panchetti Marta in Fornari, ostetrica condotta.

Segretario:

Cutuli dott. Pasquale, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali delila Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Lucca, addì 2 aprile 1963

Il medico provinciale: TEDESCHI

(2648)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 261 in data 13 marzo 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona nell'anno 1962;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei veterinari della provincia di Ancona, ai sensi del citato art. 47, e dei Comuni interessati, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona nello anno 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Abbadessa dott. Renato, vice prefetto.

Componenti:

Calderisi dott. Michele, veterinario provinciale;

Barboni prof. dott. Elio, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Moretti prof. dott. Bruno, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Cristalli dott. Ilario, veterinario condotto.

Segretario:

Albano dott. Mario, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Ancona, addì 3 aprile 1963

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(2614)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.